



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 65 – 25 MARZO 2025

Riunione del 12.03.2025

42.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- S.S. **U.S. PALLAVOLO SENIGALLIA** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **ZAZZARINI Gabriele** n.q. di Presidente p.t. della S.S. U.S. Pallavolo Senigallia
- Sig. **PARADISI Roberto** n.q. di allenatore della S.S. U.S. Pallavolo Senigallia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente relatore estensore

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- *Sodalizio U.S. Pallavolo Senigallia, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9, 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 18, co. 2, lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76, 78 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver diffuso, a mezzo social network Facebook, commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità degli Ufficiali di Gara designati per la gara CFL Regione Marche del 18 maggio 2024 n. 1104 tra le compagini U.S. Pallavolo Senigallia-Team 80 Gabicce Gradara, del Giudice Sportivo Regionale e della Federazione Italiana Pallavolo.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso varie comunicazioni effettuate a mezzo social network Facebook.

- *Zazzarini Gabriele, n.q. di Presidente del Sodalizio U.S. Pallavolo Senigallia, per la violazione degli artt. artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 18, co. 2 lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75, 78 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il sodalizio U.S. Pallavolo Senigallia, diffuso, a mezzo social network Facebook, commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità degli Ufficiali*



di Gara designati per la gara CFL Regione Marche del 18 maggio 2024 n. 1104 tra le compagini U.S. Pallavolo Senigallia-Team 80 Gabicce Gradara, del Giudice Sportivo Regionale e della Federazione Italiana Pallavolo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso varie comunicazioni effettuate a mezzo social network Facebook.

- **Paradisi Roberto**, allenatore del Sodalizio U.S. Pallavolo Senigallia, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 18, co. 2 lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75, 78 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver diffuso, a mezzo social network Facebook, commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità degli Ufficiali di Gara designati per la gara CFL Regione Marche del 18 maggio 2024 n. 1104 tra le compagini U.S. Pallavolo Senigallia-Team 80 Gabicce Gradara, del Giudice Sportivo Regionale e della Federazione Italiana Pallavolo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso varie comunicazioni effettuate a mezzo social network Facebook

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara, datata 30.11.2024, a mezzo della quale veniva trasmessa alla Procura Federale una precedente ed analoga comunicazione effettuata dal Responsabile Sezione Ufficiali di Gara delle Marche avente ad oggetto alcuni post pubblicati sulla pagina Facebook della U.S. Pallavolo Senigallia contenenti affermazioni gravemente offensive nei confronti degli Organi federali e soprattutto degli Ufficiali di Gara che avevano diretto l'incontro svoltosi a Senigallia in data 18.05.2024 tra la U.S. Pallavolo Senigallia e la Team 80 Grabicce Gradara.

Con le citate segnalazioni, venivano inviati alla Procura i post incriminati nei quali erano riportati commenti del sodalizio e frasi virgolettate attribuite all'allenatore, inizialmente ed erroneamente identificato nel sig. Paradisi Stefano risultato invece del tutto estraneo alla vicenda in quanto le dichiarazioni riportate nei post erano invece da attribuirsi al Direttore Tecnico del sodalizio sig. Paradisi Roberto.

Ritenuta sussistente la violazione disciplinare e individuati correttamente i soggetti chiamati a risponderne, la Procura Federale comunicava agli odierni prevenuti la conclusione delle indagini e la formale contestazione delle norme violate.



All'esito di detta comunicazione, in data 24.12.2024, perveniva una memoria da parte del Sodalizio e del legale rapp.te sig. Gabriele Zazzarini, a firma dei legali Avv.ti Elisabetta Saraga ed Alessandro Angeletti, nella quale il Presidente si assumeva la piena ed esclusiva responsabilità dei post, eccependo però che le frasi ivi contenute costituissero legittimo esercizio del diritto di critica e che pertanto non avessero rilevanza disciplinare.

Perveniva altresì in data 17.01.2025 altra memoria, questa volta da parte del Direttore Tecnico sig. Roberto Paradisi, il quale eccepiva la propria totale estraneità ai post, per non avere accesso alla pagina facebook della società e per non aver mai pronunciato le frasi virgolettate oggetto del procedimento disciplinare; a sostegno di ciò allegava una dichiarazione a firma del Presidente Zazzarini che appunto confermava l'eccepita estraneità, chiarendo anche di aver male interpretato alcune dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico durante una trasmissione televisiva, peraltro riferite ad altro contesto.

Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, ritenute non scriminanti le deduzioni difensive offerte dagli incolpati, la Procura ne formalizzava il loro deferimento dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 12.03.2025.

All'udienza fissata comparivano l'Avv. Giuseppe Militerni per la Procura, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione. Comparivano altresì gli Avv.ti Alessandro Angeletti per il sodalizio e per il Presidente sig. Gabriele Zazzarini, nonché l'Avv. Francesco Gresta per il Tecnico sig. Roberto Paradisi, i quali si riportavano alle precedenti difese e concludevano per il proscioglimento dei rispettivi assistiti ed in via meramente subordinata per l'irrogazione di una sanzione minima.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che i fatti contestati siano nella loro storicità accertati, documentati e non contestati avendo il legale rappresentante del sodalizio espressamente riconosciuto l'esclusiva paternità dei post oggetto di contestazione.

Il Tribunale pertanto è chiamato a valutare se le eccezioni mosse dagli incolpati nei riguardi della ricostruzione operata dalla Procura siano fondate ed idonee pertanto a scriminare o, quanto meno, a mitigare la responsabilità loro ascritta per le violazioni contestate.



In tale ottica si evidenzia come le difese poste in essere dal Presidente – e quindi dal sodalizio – si pongano su un piano logico e giuridico diverso da quello su cui invece fonda la propria estraneità ai fatti il tecnico Paradisi, di talchè si rende necessario esaminare separatamente le due diverse e distinte posizioni. Come già evidenziato nella ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la discussione, il Presidente Gabriele Zazzerini ha espressamente assunto la paternità dei post, qualificandosi peraltro quale unico soggetto legittimato a pubblicarli ed ha però concluso per il proprio proscioglimento nel merito, riconducendo le proprie esternazioni al legittimo esercizio del diritto di critica verso una direzione di gara a suo dire inadeguata e lesiva delle ragioni del sodalizio da lui rappresentato; diritto di critica che – a suo modo di vedere – nel caso che ci occupa sarebbe stato esercitato nell'assoluto rispetto dei principi di verità e di continenza, costituenti appunto il limite invalicabile all'esercizio del diritto in questione. Orbene, ritiene il Tribunale che tale difesa non colga nel segno e che i contenuti dei post in esame – lungi dal rispettare quei canoni di legittimità – si sostanzino in una invettiva calunniosa e gravemente diffamatoria nei riguardi degli Ufficiali di Gara, dell'intera classe arbitrale, della Giustizia Sportiva e di tutta la Federazione. E' lecito ed ammissibile che un sodalizio possa non condividere e criticare l'operato di un arbitro o le decisioni del Giudice Sportivo, ma esistono a tal fine procedure e sedi appropriate di cui il tesserato è autorizzato a servirsi anziché lanciare accuse sui social e pubblicare frasi offensive quali quelle estrapolate dalla Procura e riportate nell'atto di deferimento, cui si fa espresso rinvio. Risulta pertanto accertata la responsabilità disciplinare del Presidente – ed in conseguenza del sodalizio – la cui condotta risulta certamente sanzionabile in proporzione alla gravità dei fatti ed al disdoro arrecato all'intera Federazione.

Venendo invece alla posizione del tecnico sig. Roberto Paradisi, la difesa del medesimo si sostanzia in un'eccezione di carenza di legittimazione passiva che il Tribunale ritiene fondata e condivisibile. Risulta infatti accertato, perché confermato dal Presidente, che il Paradisi non aveva e non ha accesso alla pagina Facebook del sodalizio e che i post incriminati sono stati frutto dell'iniziativa esclusiva del Presidente stesso il quale, per di più, ha anche dichiarato che le frasi virgolettate attribuite al Tecnico in realtà erano state frutto dell'errata interpretazione di alcune dichiarazioni rilasciate ad una TV locale in tutt'altro contesto. In sostanza ritiene il Tribunale che nessuna responsabilità possa essere ascritta al Paradisi non essendo in alcun modo a lui riferibili le violazioni contestate nell'atto di deferimento.

P Q M

Il Tribunale delibera:



- di irrogare al sig. Gabriele Zazzerini n.q. di Presidente della S.S. U.S. Pallavolo Senigallia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- di irrogare alla S.S. U.S. Pallavolo Senigallia in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00));
- il non luogo a sanzione nei confronti del sig. Paradisi Roberto

Roma, 21 Marzo 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Marzo 2025